

1.BES:INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

1.1 BES a scuola

Secondo la sua Costituzione, la Repubblica italiana garantisce la scuola per tutti (art. 34) e esige l'adempimento del dovere inderogabile di solidarietà (art. 2). Inoltre, è «dovere della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini al fine di assicurare il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3).¹ Prima dell'integrazione in Italia, esistevano classi speciali per alunni "handicappati" e scuole speciali per alunni "subnormali" (alunni con disabilità fisiche o intellettive specifiche). C'erano anche classi separate, frequentate da "alunni nervosi, ritardati, instabili che non si adatterebbero alle classi regolari, per i quali la disciplina e i metodi di insegnamento comuni non sarebbero adatti e che potrebbero migliorare solo attraverso metodi di insegnamento speciali" (1953). L'integrazione è iniziata nel 1971, quando, ai sensi della legge 118, l'istruzione obbligatoria doveva «svolgersi in classi regolari, salvo il caso di deficienze mentali o menomazioni fisiche così gravi da impedire l'apprendimento o l'integrazione nelle classi comuni».² La stessa Legge impone inoltre ai Comuni l'onere di rendere gli edifici scolastici accessibili a tutti, secondo gli standard nazionali. La legge 517/1977 ha attuato "procedure per l'integrazione degli alunni portatori di handicap attraverso l'offerta di insegnanti speciali", sia nelle scuole primarie che secondarie. La Legge 104/1992 è il quadro principale per tutte le questioni relative alla disabilità: garantisce diritti specifici per le persone con disabilità e le loro famiglie, fornisce assistenza, prevede la piena integrazione e l'adozione di misure di prevenzione e recupero funzionale, e assicura anche azioni sociali, economiche e legali di tutela.

¹ F. ZAMBOTTI, *BES a scuola I 7 punti chiave per una didattica inclusiva – LE GUIDE ERICKSON*, Trento, Erickson Editore, 2015, pag. 167-179

² M. PAVONE, *Scuola e bisogni educativi speciali*, Milano, Mondadori Università Editore, 2015, pag. 177-189

Il principio dell'integrazione e il diritto degli alunni con disabilità a ricevere un sostegno specifico sono inclusi anche in tutta la legislazione successiva che regola aspetti generali del sistema educativo, come l'iscrizione, la dimensione delle classi e la valutazione degli alunni, nonché la formazione e il sostegno degli insegnanti curricolari. La legge 328/2000 prevede che le famiglie, insieme ai comuni e ai servizi sociali, possano concordare un progetto di vita individualizzato per i propri figli. Ciò mira alla piena integrazione "all'interno della vita familiare e sociale". La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento.³ Questa Legge afferma che gli alunni con disturbi dell'apprendimento non hanno bisogno di insegnanti speciali, ma piuttosto di un nuovo modo di insegnare, a seconda del loro modo di apprendere e promuove un cambiamento di prospettiva. L'obiettivo è spostare l'attenzione da una visione clinica a una pedagogica, responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo.

Regolamenti successivi hanno precisato le misure educative e didattiche da applicare a partire dall'educazione preprimaria per supportare il corretto processo di insegnamento e apprendimento. La Legge 170/2010 è stata attuata attraverso:⁴

-il Decreto Ministeriale e Linee Guida (12/7/2011);

-l'Accordo tra Stato e Regioni sulle procedure per la diagnosi e la certificazione (25/7/2012);

-il Ministero Interministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Decreto del Ministero della Salute (17/4/2013) sulla diagnosi precoce nelle scuole.

³ D. IANES e S. CRAMEROTTI, *Alunni con BES - Bisogni Educativi Speciali*, Trento, Erickson Editore, 2013, pag. 176-184

⁴ M. TARABUSI, *BES. Bisogni educativi speciali e scuola inclusiva*, Torino, ilmiolibro self publishing Editore, 2014, pag. 87-94

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sulle “Misure per gli alunni con bisogni educativi speciali e le organizzazioni locali per l'inclusione scolastica” ha creato una macrocategoria, un “ombrello”, per coprire ogni tipo di difficoltà permanente o temporanea a scuola. Questi includono disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi specifici dello sviluppo, svantaggi socioeconomici, culturali o linguistici, nonché alunni che potrebbero aver bisogno di cure speciali. Ciò garantisce pratiche più inclusive nelle aule attraverso piani educativi individualizzati e personalizzati. A seguito della Legge 107/2015, il 7 aprile 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato otto decreti legislativi. I decreti mettono i discenti al centro di un progetto educativo che parte dalla nascita attraverso il sistema integrato 0–6 anni, per garantire a tutti parità di accesso a un'istruzione di qualità e a promuovere i risultati dell'apprendimento. In particolare, il Decreto 66 sull'inclusione degli alunni con disabilità si concentra sull'ambiente scolastico e valorizza i piani educativi individuali (PEI) per gli alunni, volti a individuare barriere e facilitatori nella vita scolastica.⁵ I genitori inviano informazioni sui propri figli in modo che le scuole possano fornire tutto il supporto necessario. Inoltre, le famiglie possono beneficiare di altri aiuti, compreso il sostegno finanziario, secondo il piano sanitario nazionale.

Il Decreto introduce importanti novità attraverso:⁶

- la ridefinizione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno;
- l'identificazione dell'abbandono scolastico nell'ambito dell'istruzione, della sanità e dell'offerta sociale, tenendo conto delle diverse competenze istituzionali;
- la fornitura di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- la revisione dei criteri e delle procedure relative alla certificazione;⁷

⁵ M. PRATELLI e F. RIFIUTI, *I Bisogni Educativi Speciali Diagnosi, prevenzione e intervento*, Milano, Franco Angeli Editore, 2016, pag. 176-184

⁶ F. DOVIGO, *Fare differenze indicatori per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali*, Trento, Erickson Editore, 2017, pag. 87-95

-la riorganizzazione dei gruppi di lavoro per l'inclusione;

-l'offerta di formazione obbligatoria iniziale e in servizio per dirigenti scolastici e insegnanti in materia di pedagogia, didattica e organizzazione per l'istruzione inclusiva;

-l'individuazione dei fabbisogni formativi in servizio sull'inclusività scolastica per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, secondo le proprie competenze specifiche.

Mira a garantire una scuola sempre più accogliente per gli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo soprattutto attraverso la formazione in servizio tutto il personale della scuola. Ogni scuola redige uno specifico Piano di Inclusione nell'ambito di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).⁸ Il personale docente e non docente della scuola è fornito secondo il Piano di Inclusione della scuola. La valutazione dell'inclusività scolastica è stata introdotta nella valutazione della scuola. Secondo il Decreto Legislativo 66/2017, articolo 1, l'inclusione scolastica è un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica. Ogni componente, a seconda del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, contribuisce al successo educativo degli alunni. In ogni scuola è presente un gruppo di lavoro per l'inclusione (docente, docenti di sostegno, personale amministrativo) che definisce e attua il piano di inclusione per l'intera scuola e per i PEI.

Il decreto 66 si concentra su:⁹

-monitoraggio e valutazione dell'inclusività scolastica;

-realizzazione di un curriculum inclusivo;

⁷ S. CARACAUSI, *Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) e caratterizzazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)*, Tricase (LE), Youcanprint Editore, 2018, pag. 356-369

⁸ P. TRIGILIO, *I bisogni educativi speciali (BES). Strategie e metodi di integrazione educativa e didattica nella scuola secondaria*, Vasto(CH), & MyBook Editore, 2016, pag. 16-24

⁹ E. TAORMINA, *Bisogni Educativi Speciali e Analisi Transazionale*, Buccino(SA), Booksprint Editore, 2020, pag. 84-95

- formazione specifica per il personale docente e non docente in strategie inclusive;
- centri territoriali di sostegno, che creano reti e diffondono conoscenze e informazioni ICT per l'educazione inclusiva.

Nel 2019 il Decreto 66 è stato modificato dopo un anno di sperimentazione. Aumenterà la sua attenzione su: ¹⁰

- valutare l'inclusione scolastica;
- formazione del personale scolastico;
- fornire alle scuole strumenti per l'educazione inclusiva;
- responsabilizzare i gruppi di inclusione a tutti i livelli territoriali;
- concludere accordi con le autorità regionali per migliorare l'accessibilità degli edifici scolastici.

Gli alunni con disabilità generalmente frequentano le scuole ordinarie, nelle sezioni ordinarie e nelle classi a tutti i livelli educativi. Esistono alcuni istituti speciali per alunni non vedenti e sordi, che esistevano prima della legge 104/1992, nonché scuole con compiti specifici nel campo dell'istruzione per alunni con disabilità particolarmente gravi. Gli alunni e gli studenti con disabilità possono iscriversi all'istruzione secondaria superiore fino all'età di 18 anni. ¹¹ Possono completare l'istruzione obbligatoria fino all'età di 18 anni anziché 16. All'atto dell'immatricolazione i genitori devono presentare l'apposita certificazione rilasciata dall'ufficio competente dopo l'espletamento delle procedure obbligatorie di riconoscimento della disabilità. Tale documentazione attesta il tipo di disabilità e il diritto a ricevere un supporto specifico.

¹⁰ N. BIANQUIN, *Inclusione e disabilità. Processi di autovalutazione nella scuola*, Milano, goWare e Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2020, pag. 87-95

¹¹ D. CAPPERUCCI e G. FRANCESCHINI, *Introduzione alla pedagogia e alla didattica dell'inclusione scolastica. Riferimenti culturali, normativi, metodologici*, Milano, goWare e Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2020, pag. 176-185

La competente commissione medica del sistema sanitario nazionale rilascia un documento che attesta la disabilità e il conseguente diritto a beneficiare delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente.¹² Questo documento è una preconditione per avviare le procedure amministrative per l'inclusione scolastica. A seguito della valutazione della disabilità viene rilasciato un profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Le misure di sostegno per gli alunni con disabilità vengono poi selezionate in base al profilo di funzionamento e al piano educativo individuale.

L'unità di valutazione multidisciplinare è composta da:¹³

- un medico specialista o un esperto delle condizioni di salute del singolo allievo;
- un neuropsichiatra infantile;
- un terapeuta della riabilitazione;
- un assistente sociale o un rappresentante dell'autorità locale competente per il soggetto interessato.

I genitori dell'alunno e un rappresentante della scuola (preferibilmente un insegnante della scuola dell'alunno) collaborano alla stesura del profilo di funzionamento. Il profilo di funzionamento individua inoltre le professionalità necessarie, le tipologie di misure di sostegno e le risorse strutturali per l'inclusione scolastica.¹⁴ Si tratta, quindi, di un documento preliminare per la creazione del progetto educativo individuale. Il piano educativo individuale descrive gli interventi previsti per i discenti con disabilità in un determinato periodo.

¹² V. FRISO, *Disabilità, rappresentazioni sociali e inserimento lavorativo. Percorsi identitari, nuove progettualità*, Milano, goWare e Edizioni Angelo Guerini e Associati Editore, 2020, pag. 123-135

¹³ M. ANTONIETTI, *L'inclusione nella scuola dell'infanzia. Metodi e prospettive*, Bari, Carocci Editore, 2020, pag. 87-94

¹⁴ R. CENTRA, *BES e DSA nella scuola dell'infanzia*, Firenze, Giunti EDU Editore, 2018, pag. 56-67

I docenti, i docenti di sostegno e il consiglio di classe, in collaborazione con i genitori e specifici professionisti interni ed esterni alla scuola, elaborano e approvano congiuntamente il piano, con il supporto del Nucleo di valutazione multidisciplinare. Il piano indica principalmente strumenti e strategie per creare un ambiente di apprendimento basato sulla relazione, la socializzazione, la comunicazione, l'orientamento e l'autonomia. Indica anche metodi di insegnamento e valutazione individualizzati. Le scuole devono rimuovere tutte le barriere e offrire tutti i servizi (compreso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel modo più funzionale e adatto alle esigenze di ciascun alunno. Le classi con uno o due alunni con disabilità di solito contengono un massimo di 20 alunni. Il processo di inclusione è supportato da un progetto che definisce strategie ¹⁵ e metodi adottati congiuntamente dagli insegnanti curricolari e di sostegno e da tutto il personale della scuola. Gli insegnanti di sostegno fanno parte del team di insegnanti di classe tradizionali e partecipano a tutte le attività di pianificazione e valutazione. Gli insegnanti di sostegno facilitano anche tutti i processi di inclusione. La valutazione per gli alunni con disabilità viene effettuata secondo gli obiettivi fissati nel piano educativo individuale. Sebbene le stesse procedure di valutazione siano applicate a tutti gli alunni, tengono conto dei progressi degli alunni piuttosto che dei loro risultati. ¹⁶ Gli alunni che seguono un piano di studi differenziato, che non porta al titolo finale, ricevono un “portfolio” che accredita le materie studiate, le competenze acquisite e i relativi crediti ottenuti nella prova finale. La legge prevede la creazione di classi ordinarie come sezioni separate nei centri di riabilitazione e negli ospedali, al fine di fornire istruzione ai bambini che sono temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola (per almeno 30 giorni).

¹⁵ R. MEDEGHINI e W. FORNASE, *L'educazione inclusiva. Culture e pratiche nei contesti educativi e scolastici: una prospettiva psicopedagogica*, Milano, Franco Angeli Editore, 2013, pag. 86-95

¹⁶ C. BACHMANN, *Nuove frontiere per i DSA: Indicazioni per la diagnosi funzionale*, Milano, Franco Angeli Editore, 2020, pag. 73-85